CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, BONETTI, SCAIOLA, CACCIA, STEGAGNINI, ASTORI, PERRONE, TEDESCHI, BONFERRONI

Presentata il 13 novembre 1985

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti militari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In quasi tutti i paesi occidentali ed in molti altri nei quali gli ordinamenti giuridico-amministrativi sono ad un elevato livello evolutivo, il trattamento economico dei dirigenti dello Stato è regolato in modo unitario, pur nel rispetto delle peculiari attività svolte nei differenti comparti di inquadramento, con criteri volti a realizzare un omogeneo trattamento e comunque sempre tesi ad evitare trattamenti penalizzanti o discriminanti. Valga come esempio quello della Francia, dove i dirigenti svolgono funzioni pubbliche indifferentemente nell'amministrazione, nelle forze armate, nel Consiglio di Stato, nella Corte dei conti e percepiscono retribuzioni equivalenti; quello degli Stati Uniti d'America, dove le retribuzioni dei più alti dirigenti (magistrati, militari, direttori, membri del Governo) sono comprese in una fascia di 40-45 mila dollari, assicurando una sostanziale giustizia retributiva per tutta la dirigenza.

Anche in Italia questo criterio di sostanziale allineamento della dirigenza fu operante per circa un secolo – dal 1853 fino agli inizi degli anni '50 – poi l'equilibrio fu rotto. Si ricompose negli anni 1970-1972, ma dopo di allora vi fu un crescendo di « colpi di mano » che hanno visto prevalere ora un « tipo di dirigente », ora un altro con nocumento per il morale dell'intera dirigenza e con riflessi negativi sulla stessa efficienza dell'apparato statale.

La situazione si è ora notevolmente alterata e si è lontani da un indispensabile riequilibrio. Da una siffatta situazione i dirigenti maggiormente penaliz-

zati – verso i quali nessuna attenzione è stata portata in questi ultimi anni – sono i dirigenti militari. Infatti, mentre ai dirigenti civili sono state riconosciute nuove indennità o rivalutate quelle già esistenti, nulla è stato contestualmente previsto per i militari. In particolare, la situazione che si è delineata può così riassumersi:

a) il trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e ad essi collegato, previsto fino al 31 dicembre 1983 dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fu prorogato al 31 dicembre 1984 – in attesa della riforma dell'ordinamento della dirigenza statale – con la legge 17 aprile 1984, n. 79. In tale occasione fu previsto:

per tutti i dirigenti una rivalutazione delle misure iniziali degli stipendi in godimento pari al 13 per cento; fu anche prevista una progressione economica in otto classi di stipendio pari al 6 per cento della misura iniziale, in sostituzione del più favorevole 8 per cento della precedente normativa;

per i soli dirigenti civili – oltre ai citati miglioramenti stipendiali – l'estensione e la rivalutazione delle misure dell'indennità di « straordinario » e dell'indennità incentivante la « produttività », operante per i non dirigenti.

Invece, nessuna indennità specifica venne prevista per i dirigenti militari (colonnelli e generali). Tutto ciò, nonostante il fatto che il Ministro per la funzione pubblica abbia più volte manifestato – a nome del Governo – la volontà di dar vita ad una normativa omogenea sul trattamento economico dell'intera dirigenza dello Stato;

b) il trattamento economico provvisorio per stipendio, così prorogato fino al 31 dicembre 1984, è stato ulteriormente prorogato – sempre in attesa della riforma dell'ordinamento della dirigenza statale – fino al 31 dicembre 1985 con legge 8 marzo 1985, n. 72. In tale occasione fu prevista:

per tutti i dirigenti una maggiorazione del 4,50 per cento degli stipendi annui lordi. Aumento che è stato riferito a tutte le componenti della retribuzione, siano esse dirette od indirette, fra le quali il compenso per « straordinario » previsto per i civili;

per i soli professori di ruolo delle università – i quali come i dirigenti militari non avevano beneficiato con la precedente legge di proroga di incrementi sulle indennità accessorie concesse ai restanti dirigenti – un assegno aggiuntivo commisurato a lire 750.000 per la classe iniziale e la prima classe di stipendio e crescente per classi successive fino a lire 1.250.000 per l'ultima classe.

Anche in questa occasione nulla è stato accordato ai dirigenti militari – già penalizzati, come noto, per la selezione e la lentezza delle carriere (i militari giungono alla dirigenza non prima dei 26-30 anni di servizio, mentre i civili vi giungono dopo 5-12 anni) – che risultano quindi gli unici veri esclusi da ogni iniziativa nel settore.

L'iniziativa tende a questo obiettivo equitativo-funzionale mediante l'attribuzione (articolo 1) ai dirigenti militari di un assegno mensile aggiuntivo, che non è pensionabile e non ha effetti sulle componenti delle retribuzioni siano esse dirette od indirette. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, al quale è stata estesa per effetto della legge n. 121 del 1981 sul personale civile della polizia di Stato l'indennità per lavoro straordinario, è stata prevista la possibilità di optare fra questa e l'assegno mensile aggiuntivo.

È stata, inoltre, prevista anche una norma (articolo 2) che mira ad eliminare una ingiustificabile sperequazione di trattamento, di dubbia legittimità costituzionale, venutasi a creare nei confronti di alcuni colonnelli e generali in sede di applicazione della « clausola perequativa », di cui all'articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 869.

L'ultimo periodo del secondo comma del citato articolo 4 prescrive d'attribuire al personale con stipendio inferiore a quello del « collega » con pari o minore

anzianità di servizio, ma promosso successivamente, lo stipendio di quest'ultimo.

Tale norma è stata introdotta nel corpo legislativo per uniformare il trattamento economico fondamentale del personale militare dirigente. Con essa si è, infatti, inteso eliminare le differenziazioni retributive connesse sia con l'applicazione – nel tempo – dei meccanismi di calcolo delle retribuzioni, riferiti all'anzianità di servizio, sia con le diverse carriere – nei vari ruoli – degli ufficiali delle forze armate, causa dei diversi tempi d'accesso ai gradi dirigenziali.

L'Amministrazione della difesa, dando applicazione al disposto legislativo, ha provveduto a perequare gli stipendi del personale interessato alla norma, ricercando il soggetto perequatore – cioè il « collega » con minore anzianità di servizio, ma con maggiore stipendio – nell'ambito di tutte le forze armate.

Tale atto amministrativo, però, non è stato accolto dalla Corte dei conti che ne ha ricusato la registrazione. Il citato organo, inoltre, si è espresso nel senso di stabilire che la perequazione in argomento debba avvenire esclusivamente tra appartenenti allo stesso ruolo, ritenendo che solo in tale ristretto ambito si possano riscontrare quelle caratteristiche di unicità di funzione e responsabilità ed indennità di carriera, tali da conferire significato univoco al termine « collega ».

Siffatta interpretazione limitativa, che non è nello spirito voluto dal Parlamento in sede di approvazione delle norme, ha omesso di considerare che generali, colonnelli e gradi assimilati costituiscono, nelle forze armate, corpo dirigente unitario, essendo soggetti ad identiche norme di reclutamento e di stato. Inoltre, si può constatare che essi vengono normalmente assegnati ad organismi interforze dove, ricoprendo incarichi devoluti indifferentemente ad ufficiali delle tre forze armate, espletano uguali funzioni.

Occorre, pertanto, ristabilire per la dirigenza militare quell'unitarietà di trattamento, voluta dalla legge n. 869 del 1982 e che la deliberazione della Corte dei conti non ha consentito. Sarà così possibile rimuovere le inammissibili sperequazioni economiche esistenti tra ufficiali dello stesso grado, a scapito dei più anziani.

L'articolo 2 tende, quindi, a questo fine ed è volto a dirimere le diversità d'interpretazione – sorte tra l'Amministrazione e l'organo giurisdizionale di controllo – attraverso l'interpretazione autentica che individui, nel termine « collega », il militare delle forze armate avente lo stesso grado gerarchico, indipendentemente dai ruoli di appartenenza.

L'onere del provvedimento (articolo 3) è pari a 10,5 miliardi ed è posto a totale carico del Ministero della difesa. Si tratta di un onere modesto, soprattutto se posto a confronto con quello necessario per finanziare i benefici accessori già concessi ai dirigenti civili e se si considerano gli obiettivi equitativi e funzionali che l'iniziativa si ripromette.

Onorevoli colleghi, confidando sulla sensibilità del Parlamento, sottoponiamo alla vostra approvazione questa proposta nella certezza che vorrete compiere, con la sua approvazione, un doveroso atto di giustizia retributiva nei confronti della dirigenza militare.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

A decorrere dal 1° gennaio 1986, al personale dirigente delle forze armate, colonnelli e generali, che non sono destinatari delle norme sul compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dalla normativa vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile aggiuntivo nella misura definita applicando il coefficiente 0,5 allo stipendio in godimento nel tempo

Il personale di cui al precedente comma, destinatario delle norme di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n 121, e successive modificazioni ed integrazioni, puo optare fra l'indennita per lavoro straordinario di cui alla citata legge e l'assegno mensile aggiuntivo previsto dalla presente legge

ART 2

Il termine « collega », di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n 869, deve essere interpretato come « militare delle forze armate avente lo stesso grado gerarchico indipendentemente dai ruoli di appartenenza »

ART 3

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in

lire 10,5 miliardi per l'anno 1986, si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 4011 (per lire 5,5 miliardi), 4031 (per lire 2 miliardi), 4005 (per lire 3 miliardi) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.